

Malattie professionali: il nuovo elenco per industria e agricoltura

Pietro Gremigni Consulente aziendale in Milano

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2008, n. 169 il decreto 9 aprile 2008 con il quale il Ministero del lavoro dirama il nuovo elenco delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.

L'Inail, con circolare 24 luglio 2008, n. 47, illustra la portata delle novità ministeriali introdotte

Per malattie professionali devono intendersi sia quelle tassativamente elencate dalla legge, contratte nelle lavorazioni indicate (malattia professionale tabellata), sia quelle non espressamente elencate, ma di precisa origine professionale (malattia professionale non tabellata).

Nel caso di malattia tabellata, se la malattia viene denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità, contenuti nella «Tabella» sussiste la presunzione legale dell'origine professionale.

Il lavoratore deve provare soltanto lo svolgimento di mansioni rientranti nell'ambito delle lavorazioni tabellate e l'esistenza di una malattia espressamente prevista, senza dovere dimostrare il nesso di causalità tra le stesse.

L'Inail potrà superare la presunzione legale d'origine professionale della patologia denunciata solo ed esclusivamente dimostrando che:

- ❑ il lavoratore sia stato addetto in maniera sporadica o occasionale alla mansione o alla lavorazione tabellata, se specificamente indicate;
- ❑ il lavoratore sia stato concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente a causare la patologia;
- ❑ la malattia sia riconducibile ad altra causa di origine extralavorativa.

L'elenco delle malattie tabellate vigenti è stato approvato dal Dpr n. 336 del 13 aprile 1994.

Le novità introdotte dal Ministero del lavoro e le precisazioni dell'Inail

È stato approvato dal Ministero del lavoro (con decreto 9 aprile 2008 in *G.U.* 21 luglio 2008, n. 169) il nuovo elenco delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura che danno diritto

all'indennizzo qualora denunciate entro il termine massimo indennizzabile variabile da una malattia all'altra.

L'Inail è intervenuto con la circolare n. 47/2008 (di seguito pubblicata) per evidenziare le novità del nuovo decreto ministeriale.

Le novità sono numerose e consistono nell'inserimento di nuove patologie, nella descrizione analitica di alcune lavorazioni e, infine, nella rideterminazione di alcuni periodi indennizzabili.

Va segnalato che quando l'esposizione determina l'insorgere di carcinoma il periodo indennizzabile è illimitato.

Come sottolinea l'Inail, le previsioni tabellari indicano, in alcuni casi, anziché la specifica patologia, la sostanza patogena senza definire la malattia e, dunque, quest'ultima può ritenersi tabellata solo a seguito della prova che sia stata causata dall'agente indicato in tabella.

Applicabilità delle Tabelle

Il nuovo sistema tabellare si applica alle fattispecie denunciate dopo la sua entrata in vigore ossia dopo il 22 luglio 2008.

Per i casi rientranti nel precedente sistema e non previsti nel nuovo - per tipologia della malattia o della lavorazione o per differente periodo massimo di indennizzabilità - per i quali l'assicurato abbia già presentato denuncia tuttora in corso di istruttoria, continua ad essere applicata la normativa in vigore al momento della presentazione della domanda.

Tuttavia la circolare n. 47/2008 dell'Inail detta alcune regole transitorie basate sul principio del «*favor laboratoris*»: per i casi non rientranti nel precedente sistema tabellare e previsti invece nel nuovo, per i quali l'assicurato abbia già presentato domanda attualmente in trattazione. L'Inail procederà come segue:

❑ per i casi in istruttoria per i quali non è stato emesso alcun provvedimento, dovranno essere applicate le nuove tabelle;

❑ per i casi di opposizione al provvedimento Inail di mancato riconoscimento, dovranno essere applicate le nuove tabelle;

□ per i casi relativamente ai quali pende contenzioso giudiziario, dovrà essere valutata l'opportunità di sollecitare il riesame del caso alla luce delle nuove tabelle e degli elementi di prova acquisiti al giudizio al fine dell'adozione di un provvedimento di riconoscimento della patologia da adottarsi in sede di autotutela;

□ per i casi definiti con sentenza di rigetto passata in giudicato o prescritti non potrà essere effettuato alcun riesame.

Di seguito evidenziamo alcune modifiche relativamente al settore industriale, seguendo l'ordine delle Tabelle: nella Tabella 1 esamineremo le malattie già previste dal precedente Dpr n. 336 del 13 aprile 1994 con le relative modifiche alla durata del periodo indennizzabile, mentre nella Tabella 2 si prenderanno in considerazione le nuove malattie tabellate.

Tabella 1	
Malattie già previste dalla precedente tabella	Periodo indennizzabile
Malattie causate da antimonio	Si passa da 3 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 6 mesi a 3 anni a seconda della malattia specifica
Malattie causate da arsenico	Si passa da 3 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 6 mesi a 3 anni a seconda della malattia specifica
Malattie che espongono al berillio	Si passa da 4 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 6 mesi a 4 anni a seconda della malattia specifica
Malattie che espongono a cadmio	Si passa da 3 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 3 a 6 anni a seconda della malattia specifica
Malattie causate da cromo	Si passa da 3 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 6 mesi a 3 anni a seconda della malattia specifica, con periodo illimitato per il cromo esavalente
Malattie che espongono a manganese	Si passa da 4 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 4 a 10 anni a seconda della malattia specifica
Malattie causate da mercurio	Si passa da 4 anni per tutte le malattie a periodi variabili da / a 4 anni a seconda della malattia specifica
Malattie causate da nichel	Si passa da 3 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 6 mesi a 3 anni a seconda della malattia specifica
Malattie causate da osmio	Si passa da 3 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 6 mesi a 3 anni a seconda della malattia specifica
Malattie causate da piombo	Da 4 anni in genere (8 anni per la nefrite) si passa a periodi da 1 anno a 8 anni a seconda della malattia
Malattie causate da selenio	Si passa da 3 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 6 mesi a 3 anni a seconda della malattia specifica

Malattie già previste dalla precedente tabella	Periodo indennizzabile
Malattie causate da stagno	Si passa da 3 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 6 mesi a 5 anni a seconda della malattia specifica
Malattie causate da tallio	Si passa da 3 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 6 mesi a 3 anni a seconda della malattia specifica
Malattie causate da vanadio	Si passa da 3 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 18 mesi a 3 anni a seconda della malattia specifica
Malattie causate da zinco	Si passa da 3 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 3 anni a 5 anni a seconda della malattia specifica
Malattie causate da cloro, fluoro, iodio e bromo	Si passa da 3 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 6 mesi a 3 anni a seconda della malattia specifica
Malattie causate da cloruro di carbonile	Si passa da 18 mesi per tutte le malattie a periodi variabili da 1 mese a 18 mesi a seconda della malattia specifica
Malattie causate dal fosforo	Si passa da 6 anni per tutte le malattie a 3 anni.
Malattie causate da acido solforico	Si passa da 3 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 1 anno a 6 anni a seconda della malattia specifica
Malattie causate da solfuro di carbonio	Si passa da 3 anni (8 anni per le encefalopatie) per tutte le malattie a periodi variabili da 3 anni a 8 anni a seconda della malattia specifica
Malattie causate da idrogeno solforato	Si passa da 3 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 6 mesi a 3 anni a seconda della malattia specifica
Malattie causate da idrocarburi aromatici	Si passa da 3 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 6 mesi a 3 anni a seconda della malattia specifica
Malattie causate da cloruro di vinile	Si passa da 3 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 3 anni a 10 anni a seconda della malattia specifica
Malattie causate da amine alifatiche	Si passa da 3 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 6 mesi a 3 anni a seconda della malattia specifica
Malattie causate da amine aromatiche	Si passa da 3 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 6 mesi a 3 anni a seconda della malattia specifica
Malattie causate da acido cianidrico	Si passa da 18 mesi per tutte le malattie a periodi variabili da 6 mesi a 3 anni a seconda della malattia specifica
Malattie causate da chetoni	Si passa da 3 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 6 mesi a 3 anni a seconda della malattia specifica
Malattie causate da aldeidi	Si passa da 3 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 6 mesi a 3 anni a seconda della malattia specifica

Malattie già previste dalla precedente tabella	Periodo indennizzabile
Malattie causate da chinoni	Si passa da 3 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 6 mesi a 3 anni a seconda della malattia specifica
Malattie causate da alcoli	Si passa da 3 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 6 mesi a 3 anni a seconda della malattia specifica
Malattie causate da acido carbammico	Si passa da 3 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 6 mesi a 3 anni a seconda della malattia specifica
Siderosi	Si passa da 20 anni a 5 anni
Malattie causate da metalli duri	Da 3 anni a 20 anni
Malattie causate da vibrazioni meccaniche	Si passa da 6 anni a periodi variabili da 1 anno a 4 anni a seconda della malattia specifica
Malattie causate da radiazioni ionizzanti	Si passa da 5 anni per tutte le malattie a periodi variabili da 1 anno a 5 anni a seconda della malattia specifica

Tabella 2

Nuove malattie tabellate	Periodo indennizzabile
Malattie causate da piombo tetraetile e tetrametile	18 mesi
Malattie causate da uranio	3 anni
Malattie causate da n-Esano	Da 6 mesi a 3 anni
Malattie causate da etere di petrolio	Da 6 mesi a 3 anni

Nuove malattie tabellate	Periodo indennizzabile
Malattie causate da acqua ragia	Da 6 mesi a 3 anni
Malattie causate da terpeni	Da 6 mesi a 18 mesi
Malattie causate da ammidi	Da 6 mesi a 3 anni
Malattie causate da alcol isopropilico	Illimitato
Malattie causate da esteri organici dell'acido nitrico	Da 6 mesi a 3 anni
Alveolite allergica	3 anni
Antracosi (polvere di carbone)	5 anni
Baritosi (polvere di bario)	5 anni
Pneumoconiosi (polvere di pietra pomice)	20 anni
Malattie da erionite	Illimitato
Malattie causate da mica	20 anni
Malattie causate da caolino	20 anni
Broncopneumopatia	6 anni
Dermatite allergica da contatto	6 mesi
Dermatite follicolare da olii minerali	6 mesi
Cloracne	1 anno
Dermatite da fibre di vetro	6 mesi
Dermatite da calcestruzzo	6 mesi
Ernia discale lombare	1 anno
Malattie dell'arto superiore per sovraccarico	Da 1 anno a 4 anni
Malattie da sovraccarico del ginocchio	2 anni
Malattie causate da radiazioni infrarossi	2 anni
Malattie causate da radiazioni comprese quelle solari	2 anni
Malattie causate da ancylostoma duodenali (manutenzione impianti fognari)	3 anni

Il testo del decreto

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO
CON IL MINISTRO
DELLA SALUTE**

**Ministero del lavoro - Decreto 9 aprile 2008
(G.U. 21 luglio 2008, n. 169)**

Oggetto: Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura

211 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono modificate ed integrate secondo le tabelle allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.

Omissis

Decreta:

Articolo 1

Tabelle delle malattie professionali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la tabella delle malattie professionali nell'industria e la tabella delle malattie professionali nell'agricoltura, di cui agli articoli 3 e

Articolo 2

Revisione delle tabelle

Alla revisione periodica, con cadenza annuale, delle tabelle di cui all'art. 1, si provvede ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, anche sulla base dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124.

Allegati *Omissis*

(in www.guidaallavoro.ilsole24ore.com)

Quadro normativo

□ **Dpr 30 giugno 1965, n. 1124** recante disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali artt. 3 e 211.

□ **Dpr 13 aprile 1994, n. 336** recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.

□ **Dlgs 23 febbraio 2000, n. 38** recante Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 10.

□ **Dm 27 aprile 2004 e Dm 14 gennaio 2008** «Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del Testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni».

□ **Dm 9 aprile 2008** «Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura».

Premessa

Il Dm del 9 aprile 2008⁽¹⁾ ha approvato le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura allegate in sostituzione delle precedenti⁽²⁾.

Le nuove tabelle⁽³⁾ sono state elaborate a conclusione dei lavori di aggiornamento di quelle precedenti⁽⁴⁾ da parte della Commissione Scientifica⁽⁵⁾.

Caratteristiche generali delle nuove tabelle

La struttura delle nuove tabelle ricalca quella delle tabelle precedentemente in vigore.

La lista è infatti costituita da tre colonne: nella prima sono elencate le malattie raggruppate per agente causale (agenti fisici, chimici ecc.); nella seconda, per ciascuna malattia, sono indicate le lavorazioni che espongono all'agente; nella terza è precisato il periodo massimo di indennizzabilità dall'abbandono della lavorazione a rischio.

Di seguito, si riassumono le principali caratteristiche delle nuove tabelle.

Malattie nosologicamente definite. Molte delle patologie che nella tabella previgente erano solo indicate con la definizione generica «malattia da...» sono state, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, specificate in modo dettagliato con la denominazione della patologia tabellata. La tipizzazione delle patologie nel senso sopra specificato rende più efficace l'operatività della presunzione legale di origine.

Ne deriva che a fronte della denuncia di una malattia nosologicamente definita, cioè nominativamente indicata in tabella, la presunzione legale d'origine è operante una volta che siano state accertate l'esistenza della patologia e l'adibizione non sporadica od occasionale alla mansione o alla lavorazione che espongono all'agente patogeno indicato in tabella, ovvero, nell'ipotesi in cui siano state genericamente indicate le lavorazioni che espongono a un dato agente, l'esposizione lavorativa all'agente patogeno indicato in tabella.

In tali casi, l'Inail potrà superare la presunzione legale

Inail - Circolare 24 luglio 2008, n. 47

Oggetto: Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. Dm 9 aprile 2008

d'origine professionale della patologia denunciata solo ed esclusivamente dimostrando che:

□ il lavoratore sia stato addetto in maniera sporadica od occasionale alla mansione o alla lavorazione

ne tabellata, ove specificamente indicate;

□ il lavoratore sia stato concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente a cagionare la patologia;

□ la malattia sia riconducibile ad altra causa di origine extralavorativa.

Altre malattie. Allo scopo di non produrre un arretramento del livello di tutela per le patologie non nosologicamente definite, è stata inserita, per alcuni agenti patogeni, la voce «altre malattie causate dalla esposizione» ai suddetti agenti.

In questi casi, come nelle tabelle previgenti, le previsioni tabellari indicano la sostanza patogena senza definire la patologia e, dunque, la malattia può ritenersi tabellata solo a seguito della prova che sia stata cagionata dall'agente indicato in tabella.

La suddetta prova deve ritenersi raggiunta in presenza di un elevato grado di probabilità dell'idoneità causale della sostanza indicata in tabella rispetto alla patologia denunciata, per come desumibile anche dai dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica.

Nella valutazione di queste patologie, pertanto, occorrerà continuare a fare riferimento ai principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Cassazione secondo cui qualunque patologia può essere inclusa in astratto tra le malattie inserite in tabella, ma in concreto, spetta alla scienza medica definire - in base a criteri da essa ritenuti affidabili - la potenziale etiopatogenesi, rilevante anche sul piano giuridico, tra quelle sostanze e le diverse malattie che potenzialmente ne derivano⁽⁶⁾.

In presenza dell'accertata potenzialità etiopatogenetica della sostanza indicata rispetto alla patologia denunciata, quest'ultima dovrà essere trattata come malattia tabellata secondo i criteri già forniti per le patologie nosologicamente definite.

La prova di una diversa eziologia della patologia denunciata potrà essere fornita dall'Istituto, oltre che dimostrando la non idoneità della lavorazione a causare la patologia nei termini suindicati anche dimostrando che, sulla base dei risultati raggiunti dalla scienza medica, la patologia stessa non è causalmente riconducibile all'agente patogeno tabellato ovvero che è riconducibile ad un fattore extralavorativo alle stesse condizioni indicate al punto precedente.

Classificazione delle malattie. Le patologie sono state classificate secondo la codifica internazionale ICD-10.

Malattie muscolo-scheletriche. Sono state introdotte le malattie muscolo-scheletriche causate da sollecitazioni biomeccaniche, a seguito di movimenti ripetuti e/o posture incongrue dell'arto superiore, del ginocchio e della colonna vertebrale; per tali patologie è previsto che la presunzione legale operi quando l'adibizione alle lavorazioni indicate avvenga in maniera **non occasionale e/o prolungata**.

Al riguardo, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, l'adibizione alla lavorazione può ritenersi non

occasionale quando costituisca una componente **abituale e sistematica** dell'attività professionale dell'assicurato e sia dunque intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare.

Accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che l'assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia.

Ipoacusic da rumore. È stato ampliato il numero delle lavorazioni che determinano l'insorgenza della ipoacusia. All'elenco sistematico delle lavorazioni che espongono al rischio di contrarre la patologia, è stata aggiunta la voce «altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale che comportano una esposizione ... a livelli superiori a 80 dB». Al riguardo, si specifica che, ai fini dell'operatività della presunzione legale d'origine, occorrerà accertare il superamento del detto limite solo ed unicamente nelle ipotesi in cui la patologia sia stata contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni non specificate in tabella.

Negli altri casi, la presunzione legale d'origine opererà negli stessi termini indicati al precedente paragrafo relativo alle malattie nosologicamente definite.

Periodo massimo d'indennizzabilità. Per ogni patologia è stato specificato il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.

A tal proposito si evidenzia l'inserimento dell'espressione «lavorazioni» in luogo del precedente «lavoro», al fine di evitare l'insorgenza di eventuali equivoci interpretativi.

È evidente, infatti, che il periodo massimo di indennizzabilità comincia a decorrere dalla data di abbandono della lavorazione che ha determinato l'esposizione a rischio e non dalla data di abbandono, per ragioni anagrafiche o di altra natura, dell'attività lavorativa genericamente intesa.

Efficacia nel tempo

Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 9 aprile 2008 ha efficacia dal 22 luglio 2008.

Per effetto della espressa previsione contenuta nel decreto ministeriale il **nuovo sistema tabellare si applica alle fattispecie denunciate dopo la sua entrata in vigore.**

Per i casi rientranti nel precedente sistema e non previsti nel nuovo - per tipologia della malattia o della lavorazione o per differente periodo massimo di indennizzabilità - per i quali l'assicurato abbia già presentato denuncia tuttora in corso di istruttoria, continua ad essere applicata la normativa in vigore al momento della presentazione della domanda.

È tuttavia evidente che, essendo l'aggiornamento delle tabelle la risultanza di acquisizioni scientifiche, che ben potrebbero comunque supportare la domanda del lavoratore in ordine alla prova del nesso di causalità, in applicazione del generale principio del «*favor laboratoris*», per i **casi non rientranti nel precedente sistema tabellare e previsti invece nel nuovo**, per i quali l'assicurato abbia già presentato domanda attualmente in trattazione, si dovrà procedere come segue:

□ per i casi in istruttoria per il riconoscimento della malattia, per i quali non è stato emesso alcun provvedimento, dovranno essere applicate le nuove tabelle;

□ per i casi di opposizione ex art 104 Tu in istruttoria, a seguito di provvedimento negativo di mancato riconoscimento, dovranno essere applicate le nuove tabelle;

□ per i casi relativamente ai quali pende contenzioso giudiziario, le Avvocature territoriali valuteranno, in relazione allo stato del giudizio, l'opportunità di sollecitare il riesame della fattispecie alla luce delle nuove tabelle e degli elementi di prova acquisiti al giudizio al fine dell'adozione di un provvedimento di riconoscimento della patologia da adottarsi in sede di autotutela;

□ per i casi definiti con sentenza di rigetto passata in giudicato o prescritti non potrà essere effettuato alcun riesame.

È evidente, infine, che nessuna problematica si pone con riferimento all'entrata in vigore delle nuove tabelle per i casi in istruttoria per revisione, ricaduta e richieste di cure termali, ausili e protesi, che non attengono all'accertamento della malattia, peraltro già riconosciuta.

Allegati: Decreto 9 aprile 2008 (omissis)

Note

- (1) G.U. n. 169 del 21 luglio 2008.
- (2) Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, allegati nn. 4 e 5.
- (3) Dm 9 aprile 2008: Allegato 1.
- (4) Dpr n. 336/1994.
- (5) Dlgs n. 38/2000, art. 10.
- (6) Cfr. Cass. n. 8310/1991.